

LEGGE PROVINCIALE 13 maggio 2020, n. 3

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

(b.u. 13 maggio 2020, n. 19, straord. n. 6)

Note al testo

Vedi anche l'art. 35 della [l.p. 28 dicembre 2020, n. 16](#).

omissis

Art. 27

Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati. Per le medesime ragioni possono essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2021, e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente, i contratti che comportano l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 5 della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#) (Disciplina delle cooperative sociali), o dell'articolo 29 della [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).

Note al testo

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 58 della [l.p. 6 agosto 2020, n. 6](#) e dall'art. 37 della [l.p. 4 agosto 2021, n. 18](#).

Art. 37 Modificazione dell'articolo 27 (Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 1. Nel comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: ", fino al 31 dicembre 2021 dei contratti" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022 dei contratti". 2. Alla copertura degli eventuali oneri previsti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.